

**Michele Antonio Fino (a cura di), “Diritti in guerra”. Atti del Convegno Internazionale ‘Bellum iustum’. Aosta 5-7 dicembre 2007, Carocci Editore, Roma 2012, pp. 230, ISBN 9788843063888.**

“La disumanità altro non sarebbe che l’umanità sotto pressione”, scrive Michele Antonio Fino, curatore del volume in esame. Il lavoro si inquadra nell’occasione di un convegno internazionale svoltosi nella neonata Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta.

Il titolo del volume diventa, così, l’emblema del tema oggetto di dibattito: si può parlare di “guerra giusta”? L’opzione bellica è da considerarsi come un *deus ex machina* in grado di dirimere i conflitti? Oppure, con la belligeranza, questi non fanno che inaspriarsi ulteriormente?<sup>1</sup>

La riflessione si suddivide in tre parti: la prima è dedicata ad un *excursus* della “Storia delle istituzioni politiche”, la seconda alla “Sociologia” e la terza a “Diritto e relazioni internazionali”.

L’obiettivo del convegno è: “ristabilire con affidabilità i reali contorni del *bellum iustum*, vagliare la consistenza di uno scontro fra religioni e civiltà da esse discendenti, esaminare la sopravvivenza più o meno teorica della giuridicità auspicabile in un contesto di operazioni belliche” (così Fino, nel suo contributo *De miseria bellorum, etiam quae iusta dicuntur*, pp. 13 ss., part. p. 16). Fino, nella sua riflessione introduttiva, fornisce una sua personale definizione dell’aggettivo “*iustum*” nell’antica Roma: una religiosità arcaica e una acerba idea del giuridico legate assieme. Emblematica è la scelta del titolo da Agostino (*de civ. Dei* 19.7: “*De diversitate linguarum, qua societas hominum dirimitur, et de miseria bellorum, etiam quae iusta dicuntur*”), assertore della miseria insita in ogni guerra per il solo fatto di essere tale.

La prima sezione (pp. 23-125) si apre con il contributo di Emanuele Stolfi, *Stasis, polemos e dikaios polemos. Immagini del fenomeno bellico e nozione di guerra giusta nella Grecia antica* (pp. 23-65).

Stolfi analizza l’antitesi fra Grecia e Roma, cui gli studiosi si sono accostati con modalità e tipologie differenti. Se nella prima la pluralità di comunità e di conseguenza la proliferazione di diritti inibì lo sviluppo di un’idea generale di “Diritto”, a Roma è il momento procedurale costituito dal rito feziale ad essere dirimente per la qualifica di *iustum*. Stolfi prende le mosse dalla centralità, riservata da sempre, nel dibattito storiografico, alle vicende romane, per giustificare invece il risalto dato nella propria analisi alle concezioni correnti presso la storiografia greca, “retrodatando” lo sguardo sino al V secolo a.C.

Il compito di rivisitare *La teoria del bellum iustum nell’esperienza romana* (pp. 67-

<sup>1</sup> L’interesse del tema è documentato dal fiorire di convegni e incontri seminariali interdisciplinari. Sia consentito il riferimento, per tutti, al recente volume di G.D. Rocchi (a c. di), *Dalla ‘concordia’ dei Greci al ‘bellum iustum’ dei moderni*, Milano 2013, contenente gli atti della omonima Giornata di studio (svoltasi a Milano il 21 febbraio 2011).

75) spetta invece ad Antonello Calore. Egli si sofferma sulla nozione romana di *bellum iustum* che è a sua volta attraversata da due profili, uno di osservanza formale circa lo *ius fetiale* vero e proprio, e uno sostanziale riguardante invece la *iusta causa belli*. Le *bellicae caerimoniae* di Anco Marcio, l'espressione "*bellum indico facioque*" (che a sua volta richiama il processo per *legis actiones*) e i rituali prettamente giuridici dei "sacerdoti guerrieri": tutti ingredienti questi, secondo l'autore, che giustificano la legalità e legittimità nel *ius in bello*. È fondamentale notare che nell'esperienza antica romana la guerra dovesse appartenere all'ambito del diritto; la scelta di citare il padre del concetto di *bellum iustum* non è casuale: Cicerone, infatti, attraverso la missione giuridico-diplomatica dell'annuncio *ad bellum*, affermava la giustezza di una guerra solo se previamente avvertiti gli avversari. Insomma, una sorta di fair-play odierno.

Gian Savino Pene Vidari, *Problematiche giuridiche del bellum iustum tra Medioevo ed età moderna* (pp. 77-113), si occupa della fase storica successiva, esordendo con una rassegna storica dei nomi di coloro che hanno trattato *de iure belli*. Nemmeno questo autore omette il nome di Agostino, padre della dottrina cristiana della guerra, "giusta" se conforme a causa-forma-fine. Pene Vidari esamina le diverse letture fornite del *bellum iustum* a partire dal Medioevo: l'analisi si snoda attraverso la glossa al *Decretum Gratiani*, passando per la *Summa Theologica* di S. Tommaso, per fermarsi poi su Giovanni da Legnano, e nei secoli successivi attraverso il pensiero dei commentatori e dei giuristi culti, per arrivare ad Alberico Gentili e Ugo Grozio.

La seconda parte, riguardante la "Sociologia" si apre con la riflessione, in lingua, dello studioso americano William H. Swatos Jr., *American Evangelicalism and Just War* (pp. 129-150). Swatos gioca sull'ambiguità dell'espressione "just war", che si traduce o come "guerra giusta" o come "solo una guerra". Il suo intervento parte dall'idea dell'American Evangelicalism, ossia quella tendenza della religione protestante la cui fede in Gesù Cristo presuppone ed esige anche una Sua approvazione (as personal Lord and Savior). È evidente una marcata strumentalizzazione della religione ai fini bellici: addirittura la guerra in Iraq fu vista da qualcuno come propedeutica alla venuta del secondo Cristo. La convinzione pretenziosa della religione americana di essere quella "più eticamente valida" si mescola, secondo Swatos, con la dinamica sempre più rapida della globalizzazione. Dalla guerra fredda in poi, l'avversione americana verso la Russia sovietica e la logica comunista avrebbero fatto entrare nel campo di espansione degli US anche lo stato d'Israele.

Allora, "Just war? Or something more?", così si chiude il contributo di Swatos, chiedendosi se si possa veramente parlare di una "warrior ethic" considerati gli attuali schieramenti con relative ideologie che si fronteggiano fra l'Islamismo e la Religione Civile Americana.

Il lavoro di Enzo Pace, *Religioni in guerra. Per una sociologia del conflitto socio-religioso* (pp. 151-162), chiude la parte sociologica affrontando il problema del conflitto socio-religioso. Le religioni assurgono, ora, a "dispositivo simbolico importante nelle politiche d'identità", e il problema rimane sempre quello di rivendicare pubblicamente la propria identità contro quella dell'altro. Le religioni entrano in conflitto fra loro quando divengono il linguaggio pubblico delle politiche d'identità. Quale potrebbe essere dunque, in linea col pensiero di Pace, la parola-chiave per comprendere il generarsi di

una guerra? Secondo l'autore, "etnia", termine in cui si mescolano significati afferenti al sangue misto, al valore simbolico di un'identità collettiva, che sia conscia della sua unicità ed autenticità.

La terza sezione tratta la visione dei diritti in guerra da un punto di vista maggiormente tecnico e giuridico. Essa si apre con la riflessione sul binomio legalità/legittimità della lotta armata secondo lo studioso Luigi Antonio Ferraris, *Legittimità e legalità della guerra?* (pp. 167-194). L'analisi storica prende le mosse dal 1648, anno della pace di Westfalia: la guerra diverrebbe strumento di politica estera ed espressione della libertà e uguaglianza sovrane degli Stati. Ma questa legalità e questa legittimità – si chiede l'autore – non sono, invero, due concetti di per sé manipolabili a piacimento dei principi, che li strumentalizzano per muovere guerra, spesso appellandosi al nome di Dio? Ferraris nota che il concetto di guerra muta con le epoche storiche: nell'800, quando viene introdotta nel vocabolario quotidiano l'idea di "nazione" la guerra viene persino esaltata; dopo, con la frattura novecentesca provocata da due terribili conflitti mondiali, il vocabolo "guerra" viene addirittura sostituito con "uso della forza". Non è un caso, infatti, se si tenta di affidare ad organizzazione sovranazionali, come l'ONU, il fardello di risolvere le controversie evitando l'opzione militare. Si inizia a parlare di "divieto della guerra", come vera e propria norma da seguire, cui non mancano dovute eccezioni: autodeterminazione, violazione di altri Stati, deterrenza nucleare, guerre civili o intestine, ragioni umanitarie.

Indiscutibile l'inevitabilità della guerra: il quesito nelle conclusioni di Ferraris non è, quindi, se si possa usare la forza, ma quando sia più indicato farlo o meno.

Il focus di Edoardo Greppi, *L'uso della forza nel diritto delle Nazioni Unite* (pp. 195-212), invece, si installa direttamente nel campo delle Nazioni Unite. In particolare, l'A. fa emergere la fragilità, l'inconsistenza del Consiglio di Sicurezza (CDS), organo cui è attribuito il compito di mantenere la pace dalla stessa Carta dell'ONU. Il contesto internazionale è caratterizzato da inorganicità poiché l'ONU è ente *superiorem non recognoscens*. Sarebbe stato proprio questo, secondo Greppi, il difetto dell'Unione Europea, ossia non dotarsi di una forte identità politica tale da permetterle di dialogare con gli Stati Uniti e il resto del mondo. Tale attitudine a "far da sé" si accentua e s'inasprisce in caso di rapporto asimmetrico, ovvero quando non vi è un conflitto fra Stati ma fra uno Stato e, ad esempio, un'organizzazione terroristica. È dunque inevitabile che l'ONU venga relegato a un mero ruolo di sostegno alle attività umanitarie.

La raccolta si conclude con l'intervento di Gabriella Venturini, *L'uguaglianza dei belligeranti nel diritto internazionale dei conflitti armati* (pp. 213-224). Un'uguaglianza che sarebbe intesa come vero e proprio caposaldo del diritto, come un fondamento, una garanzia per la liceità nel *ius belli*.

A conti fatti, un volume, il presente, in grado di offrire una panoramica incisiva sulle visuali in materia di "guerra giusta", tema che mai come oggi, in riferimento ai disordini russi e ucraini, si presenta di notevole attualità.

Fondamentale l'approccio trasversale, che mescola le prospettive di storici del diritto con le opinioni di sociologi e politologi immersi nel dibattito contemporaneo.

Grazia Creni  
(Università del Salento)